

Il Consiglio di Stato

Signora
Sandra Maissen
Conferenza dei Governi cantonali (CdC)
Speichergasse 6
3001 Berna

anticipata per e-mail: mail@kdk.ch

Procedura di consultazione concernente la modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) e la revisione totale dell'Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Gentile signora Segretaria generale,

abbiamo ricevuto il progetto di presa di posizione del 6 febbraio in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Come richiesto, esprimiamo le seguenti considerazioni, proposte di modifiche e complementi ove necessario.

1. Considerazioni generali

Condividiamo le argomentazioni espresse, ma desideriamo aggiungere alcuni aspetti importanti. Il fatto che i contenuti dei programmi d'integrazione cantonali (PIC) sono inseriti nella OIntS è particolarmente preoccupante. Riteniamo che sussiste una differenza sostanziale fra integrare un contenuto in una convenzione programmatica limitata a 4 anni, oppure ancorarla in un'ordinanza federale.

Nella OIntS, la missione delle strutture ordinarie (SO) si confonde con quella dell'integrazione specifica. Riteniamo invece necessario procedere a una separazione chiara, atta a garantire che ogni struttura ordinaria assolva il suo mandato d'integrazione e trasferisca alcuni compiti e il relativo finanziamento all'integrazione specifica prevista dal PIC.

Inoltre, sebbene ampiamente coinvolto dalle disposizioni dell'ordinanza, non è menzionato il livello comunale. L'incoraggiamento all'integrazione non compete unicamente alla Confederazione e ai Cantoni, anche i Comuni sono direttamente coinvolti. Essi svolgono un ruolo molto importante, sempre maggiore e in stretta collaborazione con il Cantone. Il livello comunale deve quindi essere sistematicamente indicato nel testo dell'ordinanza.

Infine, non possiamo esimerci dal rilevare che l'adozione delle misure integrative previste (maggiori approfondimenti negli esami delle richieste di permesso, obblighi di monitoraggio delle misure adottate e di comunicazione all'Autorità federale, ecc.), contrariamente a quanto affermato dalla Confederazione, comporteranno oneri supplementari di natura finanziaria ed

organizzativa che rimarranno a carico dei Cantoni senza alcuna contropartita da parte dell'Autorità federale.

2. Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

2.1 Ad art. 31

Nell'ambito dell'esame dei presupposti per la concessione del permesso di dimora per casi individuali di estrema gravità, la CdC propone di aggiungere, tra i motivi che giustificano la dipendenza dai pubblici aiuti, la necessità di conseguire una formazione. Questa proposta è motivata dal fatto che, nel caso degli ammessi provvisoriamente (F), essi tendono ad iniziare subito un'attività professionale poco qualificata pur di poi poter accedere al permesso di dimora, che implica l'assenza di dipendenza dai pubblici aiuti e trascurano la loro formazione professionale.

Non concordiamo con questa estensione e preferiamo la formulazione proposta dal legislatore federale, infatti gli interessati possono benissimo formarsi mentre svolgono un'attività lucrativa nell'ambito delle offerte di formazione continua con corsi serali e/o al sabato. Così facendo, con la concessione di questo tipo di permesso, si premiano quelle persone particolarmente meritevoli che, dando subito inizio a un'attività lavorativa e nel contempo si impegnano ad acquisire un'ulteriore formazione professionale, dimostrano un'effettiva volontà di integrazione e di partecipare alla vita economica del paese.

2.2 Ad artt. 65 cpv. 6 e 7 e 83 cpv. 5

Con il passaggio dal regime di autorizzazione a quello di notifica dell'attività lucrativa dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente decadono gli emolumenti cantonali finora percepiti per il rilascio di questo tipo di autorizzazione. Sebbene la Confederazione ritenga che i costi derivanti dalle necessarie registrazioni dei dati in SIMIC da parte dei Cantoni siano già compensati con i contributi versati dalla stessa per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente, nutriamo seri dubbi sulla neutralità finanziaria di questa modifica per i Cantoni. Infatti, tra i nuovi compiti amministrativi, non figurano unicamente le registrazioni in SIMIC dei relativi dati, bensì anche l'invio delle copie del modulo di notifica agli organi di controllo, incaricati di verificare le condizioni salariali, rispettivamente al Cantone di residenza qualora il luogo di lavoro si trovi in un altro Cantone. Si invita quindi l'Autorità federale ad approfondire questo aspetto e, se del caso, adeguare i relativi contributi forfettari ai Cantoni o a riconoscere una compensazione *ad hoc*.

2.3 Ad art. 77h

In merito all'obbligo di monitoraggio sancito da questo disposto, sottolineiamo che l'onere amministrativo/finanziario derivante da questi ulteriori obblighi ricade interamente sui Cantoni, senza alcun riscontro remunerativo da parte della Confederazione. Pertanto concorda con la CdC sulla soppressione di quest'obbligo a carico dei Cantoni o, nell'ipotesi in cui la Confederazione non dovesse accettare la proposta, almeno di invitare in via subordinata la stessa a prevedere degli adeguati forfait per indennizzare i Cantoni per lo svolgimento di questo compito.

2.4 Ad art. 82b

La CdC non formula alcun commento su questo disposto, in particolare non è stato fatto notare che il testo dell'avamprogetto posto in consultazione riporta che la trasmissione dei dati dall'organo cantonale delle prestazioni complementari (PC) agli Uffici cantonali della migrazione interessa soltanto i cittadini degli Stati terzi e non anche i cittadini UE/AELS.

A mente del Consiglio di Stato è pacifico che, sia dal profilo legale sia da quello giurisprudenziale, il percepimento di PC da parte di cittadini provenienti dai Paesi dell'UE/AELS oppure facenti capo all'ALC può condurre, a determinate condizioni, a rimettere in discussione il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato, rispettivamente a non rilasciare un nuovo permesso.

Qualora alle Autorità cantonali delle PC venisse impedito di trasmettere regolarmente e sistematicamente i propri dati alle Autorità cantonali della migrazione – così come attualmente prevede l'art. 82b cpv. 2 OASA – quest'ultime non potranno effettuare le necessarie verifiche, onde accertare se il permesso di soggiorno possa o meno essere mantenuto ai sensi dell'ALC. Si ritiene che la trasmissione dei dati dall'organo delle PC all'organo di migrazione debba quindi interessare anche i cittadini UE/AELS. S'invita pertanto la CdC ad indicare nella sua presa di posizione la necessità che dall'art. 82b cpv. 2 OASA venga stralciata l'eccezione prevista per i cittadini dell'UE/AELS, in modo tale che le autorità competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunichino spontaneamente alle Autorità cantonali della migrazione la percezione delle PC.

3. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OlntS)

3.1 Ad art. 1 lett. c

Proponiamo di sostituire "i compiti della Confederazione e dei Cantoni" con "i compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni".

3.2 Capitolo 2

I *Comuni* devono essere espressamente menzionati nel titolo del capitolo 2, allo stesso modo delle Confederazione e dei Cantoni.

3.3 Ad art. 4

L'elenco dei servizi cantonali competenti per le questioni inerenti l'integrazione non contempla le autorità di naturalizzazione (cpv. 2), che devono essere aggiunte alla lett. i. L'integrazione assume un ruolo centrale nell'esame delle condizioni da adempiere per la naturalizzazione.

Nonostante si concordi sulla necessaria e stretta collaborazione tra i Servizi cantonali competenti per le questioni inerenti all'integrazione e le Autorità competenti in materia di migrazione, rileviamo che talvolta potrebbero presentarsi delle situazioni di conflitto d'interesse tra le medesime. In effetti, l'Autorità dell'integrazione ha il compito di garantire le misure atte a favorire l'integrazione dello straniero in Svizzera. L'Autorità della migrazione è invece tenuta ad adottare le misure necessarie al rispetto della legislazione federale in materia, tra le quali sono comprese anche misure incisive quali l'allontanamento di persone straniere che non adempiono ai presupposti per risiedere o continuare a risiedere in Svizzera. Nell'ambito della collaborazione da parte delle due Autorità potrebbero inoltre sorgere dei problemi di rispetto del segreto d'ufficio e delle normative in materia di protezione dei dati.

Chiediamo inoltre di citare i servizi comunali, alla stessa stregua dei servizi cantonali responsabili (cpv. 1 e cpv. 2).

Sebbene e correttamente nel commento esplicativo è evidenziata l'importanza della collaborazione tra cantoni e comuni, non vi è nessuna traccia nel testo dell'ordinanza. Chiediamo quindi l'aggiunta del cpv. 3 con la seguente formulazione: "I servizi cantonali responsabili delle questioni d'integrazione collaborano strettamente con i servizi comunali competenti."

3.4 Ad art. 5

Al titolo e al cpv. 1 occorre aggiungere i *comuni*.

Riteniamo che il cpv. 2 costituisce un'ingerenza nelle competenze del cantone. Quest'ultimo si organizza in maniera autonoma e liberamente, senza dover informare obbligatoriamente la Confederazione sulle proprie iniziative esterne al PIC. Chiediamo conseguentemente che questo capoverso sia soppresso.

3.5 Ad art. 7

Al cpv. 1 un obiettivo strategico del PIC è incluso nell'ordinanza, secondo la quale i cantoni hanno l'obbligo di fornire la prima informazione a tutti gli stranieri appena giunti in Svizzera. Riteniamo che questa esigenza formale è in contrasto con le competenze cantonali. Questo obbligo risulta inoltre sproporzionato e praticamente impossibile da realizzare. La pratica dimostra invece che la maggior parte dei nuovi arrivati possono ottenere in maniera autonoma le informazioni di cui necessitano.

3.6 Ad art. 9

Si rileva che la CdC, nella sua presa di posizione, contrariamente a quanto fatto per l'annuncio dell'attività lucrativa di cui all'art. 65 OASA e per l'obbligo di monitoraggio delle misure previste dal diritto degli stranieri di cui all'art. 77h OASA, non si è espressa circa gli oneri amministrativi supplementari a carico dei Cantoni, derivanti dall'obbligo per l'Autorità cantonale della migrazione di notificare al Servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego. Pertanto s'invita la stessa nella sua presa di posizione a richiamare l'autorità federale anche su questo aspetto, invitandola a prevedere degli indennizzi a favore dei Cantoni per lo svolgimento di questa ulteriore mansione.

Ringraziamo per averci dato la possibilità di prendere posizione in merito, con l'auspicio che la CdC prenda in considerazione le nostre proposte di modifica.


Voglia gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Servizio per l'integrazione degli stranieri (di-sis@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch);
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.